



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(del 12 novembre 2018 – stato 1.1.2021)**

RM 2945

Il Municipio di Vacallo richiamati,

- il Regolamento per la gestione dei rifiuti del 26 marzo 2018;
- gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24, 44 RALOC;
- il Regolamento comunale del 28 giugno 2002;

ordina:

le seguenti disposizioni concernenti la raccolta dei rifiuti urbani.

CAPITOLO 1 – Rifiuti riciclabili

Art. 1 – Principi

- 1 Il Comune persegue l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e di migliorare, nel limite del possibile, il bilancio ecologico ed energetico dello smaltimento degli stessi.
- 2 Nella gestione dei rifiuti il Comune prende in considerazione ogni misura utile a favorire il loro riutilizzo, la riduzione ed il riciclaggio. In particolare si adopera per creare le condizioni favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili nonché per ottimizzare ed incrementare la raccolta separata dei rifiuti e dei materiali che possono essere riciclati o per i quali è auspicabile uno speciale smaltimento.
- 3 Il Comune informa e sensibilizza gli abitanti e le aziende al fine di ottenere la loro partecipazione allo sforzo necessario per raggiungere questo obiettivo e collabora con il Cantone e l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR).

Art. 2 – Centri di raccolta

I Centri di raccolta rifiuti separati si trovano nei seguenti luoghi:

- San Simone - Largo Elvezia;
- Vacallo Alta - Via San Martino;
- Pizzamiglio - Vicolo Molino Nuovo.

Art. 3 – Modalità di consegna

- 1 I rifiuti riciclabili devono essere depositati negli appositi contenitori situati nei Centri di raccolta. In questi centri è assolutamente vietato il deposito di materiali per i quali non è previsto il relativo contenitore.

- 2⁽¹⁾ I rifiuti possono essere depositati nei Centri di raccolta unicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 20:00 e al sabato dalle ore 7:00 alle ore 17:30. La domenica e negli altri giorni festivi è assolutamente vietato il deposito dei rifiuti.
- 3 L'elenco dei materiali riciclabili è indicato all'art. 11 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti.
- 4 Per i rifiuti riciclabili che non possono essere consegnati presso i Centri di raccolta si applicano le modalità di smaltimento disciplinate dalle vigenti disposizioni cantonali e federali.
- 5 All'interno dei Centri di raccolta devono essere tassativamente rispettati l'ordine e la pulizia.

Art. 4 – Videosorveglianza

- 1 Il Municipio può autorizzare nei Centri di raccolta operazioni di videosorveglianza, che consentono l'identificazione delle persone al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici conformemente al Regolamento comunale concernente la videosorveglianza del 5 ottobre 2009.
- 2 In caso di posa di un sistema di videosorveglianza il Municipio deve informare l'utenza dell'uso della stessa mediante apposite insegne collocate in modo ben visibile.

CAPITOLO 2 – Rifiuti

Sezione I: Rifiuti solidi urbani (RSU)

Art. 5 – Obbligo di utilizzo dei sacchi ufficiali

- 1 Per il deposito dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatorio l'utilizzo di sacchi ufficiali di colore verde contrassegnati con lo stemma del Comune.
- 2 Il mancato rispetto della disposizione di cui al cpv. 2 è punibile con la multa in ossequio con gli artt. 145 e ss. LOC e l'art. 21 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti.

Art. 6 – Raccolta

- 1 La raccolta dei rifiuti avviene lungo le strade pubbliche sul territorio comunale secondo il seguente percorso:
- dalle ore 07:00 partenza da Via del Breggia (incrocio con via dei Lauri), Via Pizzamiglio e laterali, Via P. e L. Chiesa, Via al Colle e laterali, Via F. Chiesa, Via Bellinzona, Via Rusca, Via Zürcher (fino a metà), Via Bertola, Via Induni, Via Franscini e laterale (lato ascendente), Via delle Ginestre, Via dei Larici, Via Bisbino, Via Vignola e laterali, Via S. Martino, Via Piotti, Via Bernasconi, Via Rossolino, Via Franscini e laterale (discendente), Via Roggiana e laterali, Via Fontanella, Via Concabella, Via Calicanto, Vicolo Serenella, Via Spinee;
 - dalle ore 06:30 nel nucleo vecchio e in Via Boschina, in via alle Cascine e in Via Catconga transita un veicolo leggero.
- 2 Il Municipio potrà apportare in ogni tempo delle modifiche per esigenze organizzative e d'ordine estetico-ambientale.

(1) modifica approvata con RM 5598 del 3.11.2020, in vigore dal 1.1.2021

Art. 7 – Modalità di raccolta

- 1 La raccolta dei rifiuti domestici avviene nei giorni indicati dal Municipio. Il Municipio pubblica all'albo comunale e nel calendario di Vacallo, che viene trasmesso a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti nel Comune, i giorni della raccolta dei rifiuti. Tale comunicazione dev'essere esposta prima della fine dell'anno per l'anno successivo.
- 2 I rifiuti devono essere esposti non prima delle ore 20:00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 07:00 del giorno di raccolta, fanno ovviamente eccezione i depositi nei contenitori privati autorizzati.
- 3 Ognuno è responsabile di evitare che tra il momento del deposito e la raccolta i rifiuti possano causare situazione di degrado (intervento di terzi, animali, intemperie meteorologiche, ecc).

Art. 8 – Contenitori interrati

- 1 Il Municipio, conformemente all'art. 8 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, per le abitazioni dove in funzione delle caratteristiche della strada e degli automezzi in dotazione per il servizio è difficile svolgere le operazioni di raccolta dei rifiuti, può ordinare obbligatoriamente il deposito dei rifiuti nei contenitori interrati appositamente realizzati nelle vicinanze (approssimativamente fino a 500 m).
- 2 Il Municipio, conformemente all'art. 10 cpv. 3 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, può autorizzare la posa di contenitori interrati laddove stabili abitativi, appartamenti, quartieri, complessi residenziali e/o commerciali, superano le 30 unità abitative, mentre per gli alberghi le 50 camere, per le aziende artigianali i 50 addetti impiegati.

Art. 9 – Contenitori per stabili con più appartamenti

Il Municipio, conformemente all'art. 5 cpv. 1 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, può ordinare obbligatoriamente, nel caso di stabili aventi 4 appartamenti o più, l'installazione di contenitori metallici da 800 litri.

Sezione II: rifiuti ingombranti

Art. 10 – Modalità di raccolta

- 1 La raccolta dei rifiuti ingombranti avviene presso un Centro di raccolta indicato dal Municipio mediante comunicazione all'albo comunale e/o sul calendario di Vacallo.
- 2 È autorizzato lo smaltimento di rifiuti ingombranti fino ad un massimo di 70 kg con dimensioni massime di 200 cm x 100 cm x 50 cm.
- 3 Le operazioni di smaltimento saranno monitorate da collaboratori della squadra UTC del Comune.
- 4 Il Municipio, ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, può autorizzare la squadra UTC ad effettuare operazioni di sgombero presso abitazioni private addebitando al richiedente i relativi costi, alle seguenti condizioni:
 - in caso di provate difficoltà motorie del richiedente mediante certificato medico e
 - in assenza di parenti prossimi.

Sezione III: casi speciali

Art. 11 – Carta e cartoni

La raccolta della carta avviene direttamente presso i Centri di raccolta dotati di apposito contenitori entro gli orari usuali di apertura degli stessi centri e sul territorio comunale nei giorni indicati dal Municipio nel calendario di Vacallo.

Art. 12 – Scarti vegetali

- 1 La raccolta degli scarti vegetali ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. d del Regolamento sulla gestione dei rifiuti avviene i giorni indicati dal Municipio.
- 2 Gli scarti vegetali saranno raccolti sul territorio comunale esclusivamente se:
 - a) riposti all'interno del contenitore di plastica verde fino a 240 litri identificato mediante fascetta ufficiale;
 - b) raccolti mediante fascine ufficiali della lunghezza di massima 150 cm e 25 kg.
- 3 Gli scarti vegetali che non saranno esposti secondo le modalità indicate nell'art. 12 cpv. 2 della presente Ordinanza non saranno ritirati dagli addetti del servizio e dovranno essere ritirati entro sera dal proprietario.
- 4 Gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei giardini devono essere esposti non prima delle ore 20.00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 7.00 del giorno di raccolta.
- 5 Gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione straordinaria, segnatamente interventi selvicolturali, tagli di alberi di grosso taglia, opere di ingegneria ambientale, devono essere smaltiti direttamente da chi li produce presso i relativi centri di smaltimento specializzati ed appositamente autorizzati secondo le vigenti disposizioni cantonali e federali.

Art. 13 – Apparecchi elettrici

La raccolta degli apparecchi elettrici ed i toner avviene direttamente presso il Centro di raccolta denominato "Pizzamiglio - Vicolo Molino Nuovo" all'interno dei contenitori speciali entro gli orari usuali di apertura di cui all'art. 3 cpv. 2 della presente Ordinanza.

Art. 14 – Rifiuti speciali

La raccolta dei rifiuti speciali è organizzata in collaborazione con lo specifico Ente ed è riservata alle sole economie domestiche. Il Municipio provvede ad informare gli utenti circa gli orari e le modalità di raccolta mediante comunicazione sul calendario di Vacallo.

CAPITOLO 3 – Disposizioni generali

Art. 15 – Facoltà di controllo

Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto e compiere ogni altro accertamento per stabilire la conformità e la provenienza del materiale.

Art. 16 – Vendita dei sacchi e delle fascette ufficiali

- 1 La vendita dei rotoli dei sacchi e delle fascette ufficiali da applicare sui contenitori fino a 240 litri rispettivamente sulle fascine per la raccolta degli scarti vegetali del Comune avviene presso la Cancelleria comunale e nei punti vendita stabiliti dal Municipio, segnatamente servizi e commerci appositamente convenzionati.
- 2 Al rivenditore convenzionato è concessa una provvigione di CHF 0.50 per ogni rotolo ufficiale venduto.

Art. 17 – Misure sociali

- 1 La distribuzione gratuita dei sacchi ufficiali alle persone bisognose indicate nell'art. 16 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti avviene presso la Cancelleria comunale.
- 2 Il Municipio fissa i seguenti limiti:
 - un rotolo da 10 pz di sacchi ufficiali da 35 litri ogni 2 mesi.

CAPITOLO 4 – Disposizioni penali

Art. 18 – Infrazioni

Infrazioni alle presenti disposizioni saranno sanzionate giusta le disposizioni dell'art. 21 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, che prevede una multa fino ad un massimo di CHF 10'000.00.

CAPITOLO 5 – Disposizioni finali

Art. 19 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in 1.1.2019, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 20 – Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Per il Municipio:
Il Sindaco: Il Segretario:
Marco Rizza Filippo Pezzati

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni dal 14 novembre 2018.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona entro il periodo di pubblicazione.